

LEGGE 28 Dicembre 2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), Titolo III, Capo IX, Art. 52, comma 20 (GU, 29/12/2001, n. 301-Suppl. Ordinario n. 285)

**Art. 52
(Interventi vari)**

(Omissis)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".

(Omissis)